

## REGOLAMENTO (CE) N. 2123/2002 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2002

**che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare <sup>(5)</sup> prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.
- (2) Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipa-

zione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

- (3) Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette.
- (4) I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

<sup>(5)</sup> GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.